

COMUNE DI PIODE

Determina responsabile del servizio n° 39 del 13.09.2013

VISTA E RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n.18 del 30 maggio 2013 di approvazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015, nel quale è stata impegnata la somma di € 1500,00 a favore del personale dipendente e degli amministratori, da utilizzare per la corresponsione dei rimborsi a titolo di spese di viaggio per le missioni eseguite per conto e nell'interesse del Comune di Piode nel corso dell'anno 2013, con imputazione all'intervento 1.01.01.03

e con la quale è stata altresì impegnata la somma complessiva di Euro 1.500,00;

RICHIAMATI:

- l'art.41, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Comparto Regioni e Autonomie locali successivo a quello del 1.04.1999 (Accordo 14.09.2000), regola in materia di trattamento di trasferta (indennità e rimborso spese di viaggio) dei dipendenti comunali che si rechino per conto e nell'interesse del Comune in località diversa dalla dimora abituale e distante più di dieci km. dalla ordinaria sede di servizio e rilevato che i medesimi possono essere eccezionalmente autorizzati ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto;

- l'art.1, comma 213, della legge n.266/2005 (Legge finanziaria 2006) prevede che siano soppresse le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono indennità di trasferta, di talché ai dipendenti mandati in missione è solamente dovuto il rimborso delle spese di viaggio;

- l'art.84, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., prevede che agli amministratori, in ragione del loro mandato, previa autorizzazione del Sindaco, che si rechino fuori del capoluogo del Comune, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese nella misura fissata con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali;

- il Decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 4/08/2011 che prevede la determinazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali”;

- l'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, il quale stabilisce un'indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, ha frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, e disciplina le modalità di autorizzazione dell'uso del mezzo proprio di trasporto e di liquidazione di detta indennità;

- l'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, il quale disciplina l'entità dell'indennità chilometrica di cui al primo comma del suddetto art. 15 della legge 836/1973;

- l'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone, all'ultimo capoverso, che a decorrere dal 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del medesimo decreto, al personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni non si applicano gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi, fatta eccezione per il personale adibito a funzioni ispettive;

- l'art. 9 della legge n. 417/1978 che così recita: “quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale”;

- la circolare n. 36/2010 della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 89530 del 22 ottobre 2010 ad oggetto: “Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122. Utilizzo del mezzo proprio”;

CONSIDERATO che il Sindaco Geom. Donato Ferraris ha effettuato missioni nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2013;

VISTO il prospetto riepilogativo dei rimborsi delle spese di viaggio dovuti per le missioni effettuate nel primo semestre 2013, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, per i motivi indicati in premessa, al Sindaco Geom. Donato Ferraris le indennità di missione di cui alla tabella analitica allegata al presente atto, a titolo di rimborso spese per le missioni eseguite per conto e nell'interesse del Comune di Piode con mezzi di trasporto propri nel corso del primo semestre dell'anno 2013, per un totale complessivo di € 464,00.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 464,00, al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 1, Intervento 3, (1001) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, che presenta la necessaria disponibilità.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti contabili di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Federica Sementilli